

## 6.6 ESEGUIRE IL TRATTAMENTO CON PF 6.6

In questa scheda vengono fornite **alcune indicazioni generali** da seguire nell'esecuzione del trattamento, rinviando alle schede successive i dovuti approfondimenti.

Vanno naturalmente seguite e rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro in particolare l'utilizzo dei **Dispositivi di protezione individuale - DPI**. (Vedi scheda 4.14)

I trattamenti vanno eseguiti tenendo conto delle **condizioni ambientali**, in particolare dell'intensità e direzione del **vento**, in modo da evitare che per effetto deriva la miscela distribuita esca dall'area trattata o possa investire l'operatore. In via indicativa si raccomanda di non irrorare con vento di intensità superiore ai 2 metri al secondo.

Nei periodi caratterizzati da **temperature** elevate il trattamento va effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Evitare di trattare in prossimità di **piogge** che possono dilavare il prodotto, tenendo conto dei tempi necessari per l'assorbimento o l'asciugatura della miscela.

Non vanno inoltre dimenticate tutte le indicazioni relative al corretto uso delle **attrezzature per l'irrorazione**. (Vedi schede 6.6.1 e seguenti e 6.7)

Va tenuto in considerazione che molti PF sono tossici per **le api e i pronubi**: è vietato in questi casi il loro impiego in fioritura della coltura. Inoltre, su colture arboree, prima di eseguire il trattamento, verificare che non siano presenti erbe spontanee sottostanti in fioritura e, se necessario, provvedere al loro sfalcio prima dell'irrorazione come previsto dalla L.R. n. 23 del 18/04/94 (art. 9, comma 4) per la salvaguardia dell'entomofauna utile.

Verificare la presenza di **"aree di rispetto"** relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo umano; la normativa prevede che intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano è vietato eseguire qualunque tipo di trattamento con PF entro un raggio di 200 metri, a meno di specifiche disposizioni derivanti da un piano di utilizzazione approvato dall'autorità competente.

Vanno rispettate le **distanze dai corpi idrici** e/o adottate le misure di mitigazione prescritte nelle etichette dei PF. Le distanze vanno in genere da 5 a 30 metri.

Si ricorda che sono da considerarsi rilevanti allo scopo di proteggere la vita acquatica, tutti i **corpi idrici superficiali o naturali**, permanenti e temporanei, ad eccezione di:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti contemporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Non rientrano tra questi corpi idrici le risaie, soggette ad altro tipo di valutazione e protezione ambientale.

La distanza di tali fasce si misura dal bordo del campo trattato (o dall'inizio della porzione di campo non trattata) al punto in cui il pelo dell'acqua, abitualmente presente nel corpo idrico, incontra l'argine verso il campo trattato.

In generale, se si effettuano trattamenti nelle vicinanze di **aree sensibili**, quali aree pubbliche, zone residenziali, abitazioni, parchi e giardini, orti, strade, e anche nel caso di colture confinanti, verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato;



Area di rispetto.

a questo proposito è necessario adottare tutte le misure di **mitigazione della deriva** (vedi scheda 6.8) e sospendere il trattamento nel caso in cui le condizioni ambientali non permettano di evitare o controllare la deriva.

A questo proposito si ricorda quanto definito nel documento *“Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” della Regione del Veneto* (DGR 1379 del 17 luglio 2012), cioè che in caso di irrorazione dei PF in prossimità di colture, abitazioni o strade sia necessario:

- interrompere la distribuzione quando si svolta **a fine appezzamento** o filare effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- irrorare il filare, quando questo è collocato **in prossimità del confine** del fondo, solamente verso l'interno del fondo;
- quando si effettua il trattamento in prossimità di abitazioni è opportuno **avvertire i residenti** affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso: chiudere le porte e le finestre, coprire l'orto con teli, non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. In ogni caso, qualora nonostante le misure precauzionali adottate si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi. i residenti quando si tratta in prossimità di abitazioni;
- accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni **in prossimità di strade** aperte al pubblico e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o mezzi di transito. In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, l'irrorazione va effettuata soltanto sul lato della strada verso l'interno del campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di persone, animali o veicoli. I filari interni, in prossimità della strada, vanno in ogni caso irrorati in modo da evitare qualsiasi deriva del PF all'esterno del campo trattato.

**Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, e' vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

Altre importanti indicazioni a riguardo sono riportate al punto A.5.6 del "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto 22.01.2014).